

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 23/12/2024

OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA
DI ESENZIONE PER L'ANNO 2025**

=====
L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addi VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Spano' Alessandro	Presidente	P
Mendrano Giusy	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	A
Mazzali Cecilia	Consigliere	P
Singh Harpreet	Consigliere	A
Arata Luigi	Consigliere	P
Zanichelli Nicolo'	Consigliere	P
Conti Mattia	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P
Artioli Giuseppe	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	A
Simonazzi Diego	Consigliere	P

Presenti: 10	Assenti: 3
--------------	------------

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Sig. Dott. Alessandro Spanò, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Zanichelli Nicolo', Conti Mattia, Simonazzi Diego

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da ANNA MARIA PELOSI, ALESSANDRO SPANO' e stampato il giorno 15/01/2025 da Rossella Storchi.

C.C. N. 37 DEL 23/12/2024

Presenti n. 10 Consiglieri

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, ai sensi dell'art. 52, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO, inoltre, l'art. 1 comma 3-bis del già citato D.Lgs. n. 360/1998, secondo il quale può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con ulteriore precisazione, disposta del D.L. n. 138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica sul reddito complessivo;

VISTO, il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da ANNA MARIA PELOSI, ALESSANDRO SPANO' e stampato il giorno 15/01/2025 da Rossella Storchi.

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed, in particolare, l'art. 1, comma 169, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi" con il quale, per l'anno 2024, vengono ridotti da quattro a tre gli scaglioni IRPEF, unificando i primi due scaglioni, nel seguente modo:

scaglioni di reddito imponibile IRPEF	aliquote IRPEF anno 2023	aliquote IRPEF anno 2024
scaglione da 0 a 15.000 euro	23%	23%
scaglione da 15.000,01 a 28.000 euro	25%	
scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro	35%	35%
scaglione oltre 50.000 euro	43%	43%

VISTI in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 3 del predetto D.Lgs. n. 216/2023 che recitano:

"3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.

4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo

2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.”;

DATO ATTO che l'Ente per il 2024 ha tacitamente prorogato le aliquote vigenti nel 2023, mantenendo la preesistente articolazione in quattro scaglioni, avvalendosi della disposizione normativa prevista dal comma 3 del Dlgs cui al punto precedente;

DATO ATTO che la L. 9 agosto 2023, n.111 “*Delega al Governo per la riforma fiscale*” prevede all'art.5, comma 1, “*la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica*”

RITENUTO di modificare conseguentemente l'addizionale comunale all'IRPEF e le aliquote vigenti con decorrenza 01/01/2025, istituendo un'aliquota unica pari allo 0,80 per cento;

RITENUTO altresì di aumentare la soglia di esenzione, ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis del D.L.gs. 360/1998, ad **Euro 12.000,00**.

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Illustra l'argomento l'Assessore Giusy Mendrano;

Terminata la discussione, nessuno chiedendo di intervenire, il Sindaco mette in votazione la proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli 7, contrari zero, astenuti 3 (consiglieri Artioli, Fontanesi, Simonazzi) espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1. DI MODIFICARE** l'addizionale comunale all'IRPEF e le aliquote vigenti con decorrenza 01/01/2025, istituendo un'aliquota unica pari allo 0,80 per cento
- 2. DI AUMENTARE** la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, a **12.000,00 euro**.
- 3. DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da ANNA MARIA PELOSI, ALESSANDRO SPANO' e stampato il giorno 15/01/2025 da Rossella Storchi.

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Dott. Alessandro Spanò

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Anna Maria Pelosi



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL 09/12/2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2025

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 09/12/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL 09/12/2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2025

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 09/12/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 37 del 23/12/2024 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 13/01/2025

SEGRETARIO COMUNALE

PELOSI ANNA MARIA / InfoCamere S.C.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 23/12/2024

SEGRETARIO COMUNALE

PELOSI ANNA MARIA / InfoCamere S.C.p.A.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 13/01/2025 al 28/01/2025 ed è divenuta immediatamente eseguibile il 23/12/2024 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 13/01/2025

SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / InfoCamere

S.C.p.A.